

N. 1732

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	16
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	19
Testo dell'Accordo facente fede in caso di divergenze di interpretazione	»	29

Onorevoli Senatori. -

1. Finalità

L'Accordo di cui al presente disegno di legge ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le relazioni di amicizia e solidarietà tra essi esistenti. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione centro-africana.

Inoltre, la cooperazione militare con l'Angola assume rilevanza anche nell'ambito delle attività di accrescimento e consolidamento della pace, della sicurezza e della stabilità internazionale.

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da sedici articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione tra le Parti
nel settore della difesa, in particolare nell'area tecnico - militare, sulla base dei principi
di uguaglianza e reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici,
con il diritto internazionale e, per quanto

concerne la Parte italiana, anche con l'ordinamento europeo.

L'articolo 2 elenca gli ambiti della cooperazione, individuandoli nei seguenti:

- politica di difesa e sicurezza internazionale;
- formazione ed addestramento ir campo militare;
- attività informativa di carattere militare;
- fornitura, manutenzione, riparazione e modernizzazione di armamenti e tecniche militari;
 - missioni di pace;
- operazioni umanitarie e di ricerca e soccorso;
 - sminamento;
 - sanità ed assistenza medica;
 - legislazione militare;
 - sport e cultura;
- scienza e tecnologia di interesse militare;
 - disarmo e controllo degli armamenti;
 - cooperazione civile-militare;
 - industria per la difesa;
- qualsiasi altra area che le Parti giudicheranno necessaria ed opportuna.

L'articolo 3 declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari; scambio di relatori e personale di formazione, nonché di studenti provenienti da scuole militari; attività di consulenza nelle aree di interesse militare e tecnico-militare; scambio di delegazioni ed esperienze; partecipazione a corsi, seminari e conferenze, nonché – in qualità di osservatori – a manovre e altre esercitazioni militari

nazionali; scambio di informazioni, documenti e servizi; altre forme concordate di volta in volta tra le Parti.

L' articolo 4 determina le linee guida per l'attuazione dell'Accordo, richiedendo ai Ministeri della difesa dei due Paesi, cui è altresì demandata l'organizzazione e l'esecuzione di attività concrete di cooperazione, di individuare al proprio interno una struttura incaricata di facilitare l'implementazione dell'Accordo medesimo, la quale dovrà operare sulla base di programmi di lavoro approvati dal Ministro. Nell'ambito dei compiti ad esse attribuiti, le due strutture saranno altresì chiamate ad elaborare di comune accordo piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale, che indichino le previste date di effettuazione delle singole attività. Ove necessario, potranno poi tenersi, alternativamente a Roma e a Luanda, consultazioni tra le Parti per elaborare e approvare specifici accordi tecnici discendenti, nonché programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese di trasporto locale ed i trattamenti sanitari d'emergenza.

L'articolo 6 tratta le questioni afferenti la giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo status del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolare, sancito l'obbligo della Parte ospite di rispettare leggi, usi e costumi di quella ospitante, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio, se colposi o dolosi. Si precisa infine che, qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con la legislazione della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicate.

L'articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito del presente Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

L'articolo 8 disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione alle seguenti categorie:

- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- aerei ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti;
- carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.

Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, che le Parti si adoperino per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.

L'articolo 10 stabilisce l'esimente della forza maggiore quale causa di esclusione della responsabilità delle Parti in relazione a ritardi o inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dall'Accordo, ponendo a carico della Parte che subisca una tale circostanza l'onere di informare immediatamente e per iscritto l'altra Parte.

L'articolo 11 prescrive che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte delle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.

L'articolo 12, oltre a prevedere la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per rivedere o emendare il testo dell'Accordo.

L'articolo 13 consente alle Parti di sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia dell'Accordo, o anche di stabilirne la cessazione, indicando le relative modalità.

Infine, gli articoli 14, 15 e 16 regolano la sottoscrizione e l'entrata in vigore del documento in esame, prevedendone la durata di cinque anni e la proroga automatica per successivi periodi di un anno. È, da ultimo, stabilito che le lingue ufficiali del testo dell'Accordo sono il portoghese, l'italiano e l'inglese, quest'ultima prevalente in caso di divergenze di interpretazione.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione agli articoli 3 e 4 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplano, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, l'articolo 4 prevede, al paragrafo 5, che detti incontri si terranno una volta all'anno, alternativamente in Angola ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Luanda di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

> SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (€ 185,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti)

€ 740,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 112,52, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 90,02. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 30,01), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 60,01. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 8,36, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 13,22, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 4,32. Sommando tale importo di euro 4,32 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 60,01, si ottiene l'importo di euro 64,33 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 193,00.

€ 193,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 104,9, viene ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 83,92. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 27,97), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 55,95. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 4,30, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 6,79, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 2,22. Sommando tale importo di euro 2,22 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 55,95, si ottiene l'importo di euro 58,17 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 175,00.

€ 175,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE

€ 1.108,00

> SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a € 2.600,00) per 2 persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a € 130,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 2.730,00 x 2) = € 5.460,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE

€ 6.568,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 3 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di visite tra rappresentanti delle istituzioni della difesa (art. 3 lett. a), sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta di <u>scambio di delegazioni ed esperienze</u> tra esperti delle Parti (art. 3 lett. d) <u>e di informazioni. documenti e servizi</u> (art. 3 lett. g), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (art. 3 lett. b), di partecipazione a conferenze e seminari (art. 3 lett. e) o ad esercitazioni militari (art. 3 lett. f) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
- le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (art. 8), unitamente a quelle concernenti le attività di consulenza (art. 3 lett. c), costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di procurement con l'Angola e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- il trasferimento interno delle delegazioni del Paese inviante, nonché le condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento della riunione (ex art. 5, para 1, lett. b), saranno assicurati attraverso l'utilizzo delle risorse strumentali appartenenti al Ministero della difesa;
- gli eventuali <u>trattamenti medici</u> di emergenza (art. 5, para 2) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso

strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;

- in relazione all'articolo 7, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuali e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o introdotti emendamenti (art. 12)
 che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discente dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 6.568,00. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio — Programma pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

(X POSITIVO

[] NEGATIVO

len air anil

Il Ragioniere Generale dello Stato

Analisi tecnico-normativa

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
 - Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica dell'Angola in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, e in conformità con le rispettive legislazioni interne e gli obblighi assunti a livello internazionale, nonché, per la Parte italiana, con la normativa europea.
- 2) Analisi del quadro normativo nazionale.
 - Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
- Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
 Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune
 - tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 6, l'Accordo incide sulla legge penale.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
 - Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.
- 5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali
 - L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.
- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenzazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

- Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
 - La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
 - Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
 - Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
 Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui osservanza da parte italiana è espressamente fatta salva dall'articolo 1 dell'Accordo.
- 2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
 - Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
 Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
 - Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
 - Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.
- Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.
 - Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
 - Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnicogiuridico della materia regolata.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
 - I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
 - Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
 - Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.
 - Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o
 - Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
 - Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
 - La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBJETTIVI

a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della difesa con l'Angola, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, che si rivela particolarmente importante per l'Italia alla luce della stabilità politica ed economica raggiunta dall'Angola: tale Paese, infatti, presenta oggi un grande potenziale di sviluppo, ed offre buone opportunità di investimento in tutti i settori della vita economica.

b) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, analiticamente delineati nella relazione illustrativa, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, potranno infine derivare, sempre nel medio-lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

c) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di difesa e sicurezza internazionale, istruzione militare, approvvigionamento logistico, legislazione e medicina militare, operazioni di sminamento, di peacekeeping, umanitarie e di ricerca e salvataggio, cultura e sport).

d) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola hanno avuto inizio nel 2010, su iniziativa dello Stato maggiore della difesa, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia, all'esito del quale si è riconosciuta la pienezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Angola in esecuzione dell'Accordo dalla clausola di giurisdizione contenuta nell'Accordo stesso. Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fomito un importante contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con l'Angola, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.
 - Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.
- b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
 - Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.
- c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
 - L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.
- d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.
 - Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.
 Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.
- b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
 All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito web del Ministero della difesa.

- c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
 - Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.
- d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.
 - L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici.
- e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.
 - Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione 1, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi. da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

- 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, paragrafo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 \mathbf{E}

L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, d'ora innanzi denominati le Parti:

considerati gli obiettivi dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, firmato a Luanda il 3 Agosto 1977;

confermata la loro fedeltà agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

animati dal desiderio di rafforzare gli eccellenti rapporti di amicizia e solidarietà esistenti tra i due Paesi e tra i due popoli;

convinti che l'intesa reciproca, le scambio di informazioni e il rafforzamento della cooperazione tra le Parti possano promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità su scala internazionale;

determinati a sviluppare rapporti di cooperazione nel settore della Difesa fondati sui principi di uguaglianza, interesse e reciproco rispetto dell'indipendenza, sovranità, integnità territoriale, non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nonché sulla reciprocità dei benefici;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente Accordo ha come oggetto il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nel settore della Difesa e, segnatamente, nell'area tecnico-militare, ove in tal senso richiesta e nella misura delle proprie possibilità, conformemente al diritto interno degli Stati delle Parti e alle norme applicabili del diritto internazionale, fatta salva l'osservanza del diritto europeo per la Parte italiana.

Articolo 2 (Ambiti di cooperazione)

Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgerà nei seguenti ambiti:

- a) sicurezza internazionale;
- b) politica di difesa;
- c) formazione e addestramento in campo militare;
- d) attività informativa di carattere militare;

- e) fornitura, manutenzione, riparazione e ammodernamento degli armamenti e della tecnica militare;
- f) missioni di pace;
- g) operazioni umanitarie e di SAR (Search and Rescue);
- h) sminamento;
- i) sanità e assistenza medica;
- i) legislazione militare;
- k) sport e cultura;
- scienza e tecnologia di interesse militare;
- m) disarmo e controllo degli armamenti;
- n) cooperazione civile-militare;
- o) industria della Difesa;
- p) qualsiasi altro ambito che le due Parti giudichino necessario e adeguato.

Articolo 3 (Modalità di cooperazione)

Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti forme:

- a) visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari;
- scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituti militari;
- attività di consulenza nell'ambito del potenziamento e dell'utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, così come in altre aree di interesse militare e tecnico-militare;
- d) scambio di delegazioni e di esperienze;
- e) partecipazione a conferenze e seminari;
- f) partecipazione, in qualità di osservatori, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali;
- g) scambio di informazioni, documenti e servizi;
- h) altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra le due Parti.

Articolo 4 (Organizzazione e attuazione)

- 1. Ciascuna Parte indicherà una struttura deputata all'attuazione del presente Accordo.
- Ciascuna struttura dovrà operare sulla base dei programmi di lavoro approvati dai rispettivi Ministri della Difesa.

- Le strutture definiranno le modalità di funzionamento ed elaboreranno piani di cooperazione bilaterale annuali/a lungo termine, indicando le date delle attività di cooperazione. Tali piani saranno firmati da funzionari autorizzati delle Parti, previo reciproco accordo.
- 4. L'organizzazione e l'esecuzione di attività concrete di cooperazione nel settore della Difesa, negli ambiti di cui all'Art. 2 del presente Accordo, spetteranno al Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica dell'Angola ed al Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, come stabilito da protocolli, contratti e altri strumenti giuridici sottoscritti dalle Parti ove necessario.
- 5. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Luanda e a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate angolane e le Forze Armate italiane.

Articolo 5 (Oneri materiali e finanziari)

- Gli oneri materiali e finanziari necessari allo svolgimento delle riunioni bilaterali saranno a carico delle due Parti, nella forma di seguito indicata, salvo diverse disposizioni scritte convenute dalle due Parti:
 - a) la delegazione della Parte ospite sosterrà le spese di viaggio di andata e ritorno nel Paese ospitante, come pure le spese per il vitto e l'alloggio e qualunque altra spesa sostenuta durante il soggiorno nel Paese ospitante;
 - b) la Parte ospitante sosterrà le spese di trasporto locale della delegazione della Parte ospite e garantirà le condizioni tecniche e materiali necessarie al corretto svolgimento della riunione.
- 2. In esecuzione del presente Accordo, la Parte ospitante conviene di prestare gratuitamente ai membri della delegazione della Parte ospite la necessaria assistenza medica e le cure d'urgenza disponibili. Tuttavia, la Parte ospite si farà carico delle spese sostenute nelle strutture sanitarie della Parte ospitante che non si riferiscano a cure mediche d'urgenza, e di quelle relative a cure dentali, il cui pagamento dovrà essere effettuato al momento della prestazione, alle stesse condizioni della Parte ospitante.
- Ciascuna Parte si farà carico delle spese sostenute per il trasferimento o l'evacuazione dei membri del proprio personale malati, feriti o deceduti.

Articolo 6 (Giurisdizione)

1. La Parte ospite è tenuta a rispettare le leggi, gli usi e i costumi della Parte ospitante e assoggettarsi alle sue norme e regolamenti.

- Le Autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul loro territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale della Parte ospitante.
- 3. Le Autorità della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile qualora soggetto alle leggi in vigore nella Parte inviante nei seguenti casi:
 - a) quando i reati minacciano la sicurezza o i beni del Paese inviante;
 - b) quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni dovuti a comportamento intenzionale o negligente – commessi durante o in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate.
- 4. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con la legislazione della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno applicate.

Articolo 7 (Risarcimento dei danni)

- Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante.
- Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attività condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.

Articolo 8 (Cooperazione nel settore dei materiali di difesa)

- In conformità con le rispettive normative nazionali ed al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo su una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
 - a) navi e relative apparecchiature ad uso militare;
 - b) aerei ed elicotteri militari con il relativo equipaggiamento;
 - c) carri armati e veicoli ad uso militare;
 - d) armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
 - e) armi di medio e grosso calibro e relative munizioni;
 - f) bombe, mine (ad esclusione delle mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;

- g) polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
- h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
- i) materiali corazzati speciali fabbricati per uso militare;
- j) materiali specifici per l'addestramento militare;
- k) macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
- 1) apparecchiature speciali fabbricate per uso militare.
- Il trasferimento di apparecchiature militari può esser effettuato direttamente dalle Parti o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
- 3. I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha inizialmente fornito il materiale.
- 4. Le attività nel settore dell'industria di difesa e degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno essere svolte secondo le seguenti modalità:
 - a) ricerca scientifica, test e progettazione;
 - b) scambio di esperienze in campo tecnico;
 - c) produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori decisi dalle Parti;
 - d) supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.
- 5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle relative disposizioni.
- 6. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo, ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

Articolo 9 (Sicurezza delle informazioni classificate)

- Ai fini del presente Accordo, per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
- Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti.

- 3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità Designata dalle Parti.
- 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

PER LA REPUBBLICA DELL'ANGOLA	CORRISPONDENZA IN INGLESE	PER LA REPUBBLICA ITALIANA
MUITO SECRETO	TOP SECRET	SEGRETISSIMO
SECRETO	SECRET	SEGRETO
CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL	RISERVATISSIMO
RESTRITO	RESTRICTED	RISERVATO

- 5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che abbia necessità di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
- La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
- 7. Le Parti sono tenute a non divulgare né trasferire informazioni classificate alle quali abbiano avuto accesso nell'ambito del presente Accordo.
- 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.
- 9. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo continueranno ad essere applicabili anche dopo che il presente Accordo avrà cessato i suoi effetti.

Articolo 10 (Forza maggiore)

- Agli effetti del presente Accordo, si definisce "forza maggiore" un evento eccezionale che si verifica senza la volontà di alcuna della Parti, come guerra non dichiarata, disastri naturali, terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o qualunque altro fenomeno imprevedibile al momento della firma del presente Accordo.
- Nessuna delle Parti dovrà essere considerata responsabile di eventuali ritardi o inadempienze agli obblighi previsti nel presente Accordo a condizione che avvengano per cause di forza maggiore.

3. La Parte che subisse una situazione di forza maggiore dovrà immediatamente comunicarlo per iscritto all'altra Parte.

Articolo 11 (Risoluzione delle controversie)

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo dovrà essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12 (Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi)

- Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.
- 2. Il presente Accordo può essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite scambio di note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
- 3. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 15.

Articolo 13 (Sospensione e cessazione)

- 1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del presente Accordo, per un determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti.
- 2. La sospensione dell'esecuzione o la cessazione del presente Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sarà notificato all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
- La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attività in corso previsti dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

Articolo 14 (Firma)

Il presente Accordo dovrà essere firmato con un atto solenne dai Ministri della Difesa di ciascuna Parte o da loro rappresentanti da essi debitamente delegati.

Articolo 15 (Entrata in vigore)

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 16 (Durata)

Il presente Accordo sarà valido per un periodo di cinque (5) anni, prorogabili automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo denuncia di una delle due Parti, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, almeno centottanta (180) giorni prima della sua scadenza.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA, il 19-11. 13 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese, e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA

Condido Van Dyen

AGREEMENT OF COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE EXECUTIVE OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

AGREEMENT OF COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EXECUTIVE OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Executive of the Republic of Angola hereinafter referred to as the "Parties";

whereas the aims of the purposes of the technical cooperation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Angola signed in Luanda on 3 August 1977;

confirming their commitment to the objectives and principles regarding the charter of the United Nations;

desiring to strengthen the good relationship of friendship and solidarity between the two countries and two peoples;

convinced that the mutual understanding, the exchange of information and the strengthening of cooperation between the Parties will enhance the peace, the security and the international stability;

determined to develop cooperation relationships in the field of defence based on principles of equality, interest and mutual respect for the independence, sovereignty, territorial integrity, no interference in the internal affairs of each State and reciprocal advantages;

have agreed as follows:

Article 1 (Objective)

This Agreement aims at the strengthening of cooperation between the Parties in the field of Defense, particularly, in the military and technical area, whenever requested and in accordance with its possibilities, in conformity with the domestic law of the states of the Parties and the applicable norms of the international law, without prejudice to the observance of the European legislation for the Italian Party.

Article 2 (Cooperation Areas)

The Parties agree as areas of military cooperation as follows:

a) international security;

- b) defence policy;
- c) education and training in military field;
- d) military intelligence;
- procurement, maintenance, repair and modernization of weapon and military technique;
- f) peace support operations;
- g) humanitarian and search and rescue operations;
- h) demining;
- i) health and medical assistance;
- j) military law;
- k) sport and culture;
- 1) science and technology of military interest;
- m) disarmament and arms control;
- n) civilian-military cooperation;
- o) defence industry;
- p) any other areas which the Parties will deem necessary and appropriate.

Article 3 (Cooperation Modalities)

The Parties agree to carry out the cooperation through the following forms:

- a) mutual visits and working meetings by delegations of military entities;
- b) exchange of lecturing and training personnel as well as of students from military institutions;
- c) advice in the fields of strengthening and use of weapons and military technique, as well as in other areas of military and military technical interest;
- d) exchange of delegation and experiences;
- e) participation in conferences and seminars;
- f) participation, as observers, in maneuvers and other national military exercises;
- g) exchange of information, documents and services;
- h) other modalities of cooperation agreed between the Parties.

Article 4 (Organization And Implementation)

- 1. Each Party will designate a structure to facilitate the implementation of this Agreement.
- 2. Each structure should work with the working plans approved by the Ministers of Defense.
- The structures will define the modalities of working and elaborate long-term/annual plans
 of bilateral cooperation, including dates of cooperation activities. These plans will be
 signed by authorized officers of the Parties, after mutual Agreement.
- 4. The organization and conduct of concrete cooperation activities in the Defence field, in the areas defined in article 2 of this Agreement, will be carried out by the Ministry of National Defence of the Republic of Angola and the Ministry of Defence of the Italian Republic, as well as established at protocols, contracts and other legal instruments undersigned, where necessary, by the Parties.
- 5. Possible consultations of the Parties representatives will be conducted alternatively in Luanda and Rome in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific Arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Angolan Armed Forces and the Italian Armed Forces.

Article 5 (Material And Financial Expenses)

- 1. The material and financial costs, necessary to make the bilateral meetings, will be borne by the Parties, as follows, except that the Parties have otherwise agreed in writing:
 - a) the delegation of the guest Party will fund the costs of transport from the territory of the host Party and vice versa, as well as the costs for room, boards and any other expenses incurring during his stay at the host Party;
 - b) the host Party will finance expenses related to the local transport of the delegation of the guest Party, as well as will ensure the technical conditions and materials necessary for the good course of the meeting.
- 2. In the implementation of this Agreement, the host Party agrees to grant, free of charge, to members of the guest Party, the necessary medical assistance and emergency at its disposal. However, the guest Party will be responsible for the costs of expenses incurred in the health institutions of the host Party, other than emergency medical service and those related to the dental treatment, with payment that shall be made when providing the performance, at the same conditions of the host Party.
- Each Party shall be responsible for its own expenses incurred for the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

Article 6 (Jurisdiction) •

- 1. The guest Party must respect the laws, customs and habits of the host Party and shall be subject to its rules and regulations.
- 2. The Authorities of the host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel, for the offences carried out on their national territory and punishable under host Party national regulations.
- 3. The Authorities of the sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own armed forces and civilian personnel whenever it is subject to the law in force in the sending Party in the following cases:
 - a) when the offences threaten the security or goods of the sending Party;
 - b) when the offences result from acts or omissions whether due to wilful or negligent behaviour carried out during or in connection with duty service.
- 4. Should the above mentioned hosted personnel be involved in offences for which the laws of the host Party prescribe capital punishment and other sanctions contrary to the principles and legislation of the sending Party, such punishments will not be delivered and, if delivered, it will not be administered.

Article 7 (Damages Compensation)

- 1. Compensation for any damage caused to the host Party, by a member of the sending Party during or in connection with their mission/exercise under this Agreement, will be indemnified by the sending Party.
- 2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused to a third Party during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall reimburse that loss or damage.

Article 8 (Cooperation In The Field Of Defence Material)

- In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to defence equipment, the Parties agree on possible cooperation in the following categories of armaments:
 - a) ships and related equipment for military use;
 - b) military aircraft and helicopters and related equipment;
 - c) tanks and vehicles for military use;
 - d) automatic firearms and associated ammunition;
 - e) medium and large-caliber weapons and associated ammunition;

- f) bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- g) gunpowder, explosives and propellants for military use;
- h) electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment for military use;
- i) special materials armored manufactured for military use;
- j) specific materials for military training;
- k) machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
- 1) special equipment manufactured for military use.
- The transfer of military equipment can be either through direct operations by the Parties or through private companies authorized by the respective Governments.
- The respective Governments undertake not to re-export the acquired material to third
 Parties without the previous written consent of the Party which originally provided the
 material.
- 4. Activities in the area of defence industry and procurement policy, research, development of armaments and military equipment may take the following modalities:
 - a) Scientific research, test and design;
 - b) Exchange of experience in the technical sector;
 - Mutual production, modernization and mutual technical services in sectors decided by Parties;
 - d) Support to the defence industries and governmental bodies in order to create cooperation in the field of military material production.
- The Parties will offer mutual assistance and collaboration to foster the fulfilment by industries and/or organizations concerning this Agreement and contracts signed under its provisions.
- 6. The Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguarding of all the intellectual property including patents stemming from the initiatives carried out in compliance with this Agreement, according to their laws and to international Agreements in this area signed by the Parties.

Article 9 (Security of Classified Information)

 For the effect of the present Agreement, "classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.

- All classified information exchanged or generated in connection with this Agreement, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
- 3. Classified information will be transferred only through the Government-to-Government channels approved by national security Authority/Authority designated by the Parties.
- 4. The corresponding security classifications are:

FOR THE REPUBLIC OF ANGOLA	CORRESPONDING IN ENGLISH	. FOR THE ITALIAN REPUBLIC
MUITO SECRETO	TOP SECRET	SEGRETISSIMO
SECRETO	SECRET	SEGRETO
CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL	RISERVATISSIMO
RESTRITO	RESTRICTED	RISERVATO

- Access to classified information exchanged on the basis of this Agreement is permitted to
 the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security
 clearance in compliance with national laws and regulations.
- 6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this Agreement.
- The Parties are obliged not to disclose or transfer any classified information that they
 have access due to the present Agreement,
- 8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this Agreement shall be governed by a specific general Agreement on security concluded by the respective national security Authorities or by the designated security Authorities of the Parties.
- 9. The provisions referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 7 of this article shall be continued, even after the cessation of the effects of this Agreement.

Article 10 (Force Majeure)

- For the effect of the present Agreement, "Force Majeure" is a powerful event occurred without the will of any part, like not declared war, natural events, earthquake, thunderstorms, floods, thunderbolts or any other phenomenon's, unpredictable at the time signing of the present Agreement.
- Any Party shall not be liable for delay or of the failure under this Agreement, on condition that occurs for reasons of "Force Majeure".
- 3. The Party that register a situation of "Force Majeure" shall promptly notify the other Party in writing.

Article 11 (Settlement Of Disputes)

Any dispute arising from the interpretation and/or execution of this Agreement, shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties through their diplomatic channels.

Article 12 (Supplementary Protocols, Amendment, Revision And Programs)

- With the consent of both Parties, supplementary protocols may be agreed on specific areas of cooperation on defence matters involving military and civilian entities, under the terms of this Agreement.
- 2. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an exchange of notes between the Parties, through diplomatic channels.
- 3. Supplementary protocols, amendments and revisions shall enter into force as specified in the article 15.

Article 13 (Suspension And Termination)

- The Parties shall reserve the right to suspend, in whole or in part, the execution of the
 provisions of this Agreement, during a certain period of time, or to proceed with its
 termination, if changes occur during or conditions existing at the date of its signing that
 threaten the continuity of cooperation in which it provides. Such suspension or
 termination should not be interpreted as an act of enmity between the Parties.
- The suspension or termination of this Agreement, in the terms referred to in preceding paragraph, shall be notified in writing and through diplomatic channels, being effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.
- 3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs and activities under this Agreement, unless otherwise decided by the Parties.

Article 14 (Signature)

This Agreement will be signed, with a solemn act, by the Defence Ministers of each Party, or their Representatives duly authorized for that purpose.

Article 15 (Entry Into Force)

This Agreement shall enter into force on the date of the reception of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

Article 16 (Duration)

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, automatically renewable for successive periods of one year, unless the complaint of a Party, in writing and through diplomatic channels, with a notice of at least one hundred eighty (180) days before its expiry.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Authorities, have signed this Agreement.

Done at Ropes, on 19-11. 13 in two originals, both in Italian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE EXECUTIVE OF THE REPUBLIC OF ANGOLA

Ouro

andido Van Duen General